

## La battaglia di Fantina Polo

28 Febbraio 2020

Alessandra Schiavon

È il 12 luglio 1366.

**Siamo a Venezia, a Palazzo ducale, sede maestosa della nascente *Serenissima*, forte sui mari che compongono il Mediterraneo, regina dei mercati internazionali.**

Sono riuniti a consiglio i giudici Marco Dandolo, Giovanni Michiel e Natale Ghezzeo - con un notaio di cancelleria e tre funzionari (*gastaldi*) ducali.

Sono chiamati a emettere sentenza su una causa sottoposta alla loro giurisdizione: la restituzione dei beni che costituiscono la dote di una signora, oramai vedova.

La signora, che si è presenta in Tribunale accompagnata dal suo avvocato, è chiamata a dar conto del patrimonio ricevuto in dote da suo padre. E così, leggendo da due carte che si è portata appresso, e che presentata in udienza, inizia ad elencare:

*sete da cavallo numero 40,*

*redini da cavallo lavorate “alla cinese” numero 2,*

*cinture d’argento numero 6,*

*un guarnimento bianco “alla tartaresca”, e uno d’oro,*

***rabbarbaro sacco 1,***

*tappeti numero 12,*

*un drappo tessuto a oro lavorato a scacchi,*

*un drappo tessuto a oro splumado,*

*un drappo color rosso sanguigno tessuto a oro,*

*un drappo di seta lavorata “alla cinese”,*

*drappi tessuti a oro blavi numero 3,*

*pezzi di stoffa tessuti a oro numero 3,*

*chavezzi di seta vermiglia tessuta a oro - tra piccoli e grandi - numero 16,*

*altri chavezzi di seta - tra piccoli e grandi - numero 91,*

*fazoli lavorati a oro numero 5,*

*bossoli grandi con muschio [serve come base per fare profumi] numero 3,*

*un sacchetto di pelo della bestia [cachemire],*

***una tavola d’oro grande “de comandamento”,***

*un sacco con legno aloe,*

*casselle con peroli d’ambra numero 537,*

*anelli con rubini e turchese numero 3,*

*anelli d’oro e argento numero 6,*

*pezze di tela di seta bianca e gialla del Catai,*

pezze di seta vermiglia e gialla lavorata a rose,  
un drappo di seta “a modo di cuscino, bello”,  
una pezza di seta che “quasi cambia color”,  
un drappo di taffetà a fiori con fili d’oro,  
un drappo di seta “**a stranii animali**” [i draghi],  
una cappa d’oro e una giuppa vermiglia,  
pezze 10 di drappi di seta “sanguigna”, gialla, verde, “negra a rosette”,  
una pelliccia “pelosa e bianca”,  
coltri e trapunte di chamoco numero 3 lavorate “**alla tartaresca**”,  
coltri di velluto, di lana e di seta di vari colori, lavorate con l’oro a foglie, e una lavorata a leoni “molto bella”, e un’altra ancora di più colori dipinti, anch’essa “molto bella”.  
Non mancano i beni consueti, da sempre destinati a costituire le doti, e da sempre presenti in questa tipologia documentaria: letti, lenzuola grandi e belle, tovaglie, bacili, casselle (cioè cassetti, contenitori, piccoli bauli) grandi e piccole di noce, pentole grandi da fornello.

**Un patrimonio straordinario per quantità di beni materiali ma soprattutto assolutamente anomalo: a tre fanciulle – risultano infatti tre le sorelle cui questi beni, equamente divisi, sono destinati dal padre: Fantina primogenita, Moreta e Belella – e per di più veneziane, cosa può interessare ricevere in dote: redini e sete da cavallo?**

E cosa ci fanno loro con un sacchetto di rabarbaro, con ambra, aloe e muschio, (che è un prodotto di base usato nella fabbricazione dei profumi)?

E tutti questi drappi di seta e lino, lavorati con fili d’oro, a rose, **a stranii animali**?

E come si spiega questo ricorrere di specificazioni nella lavorazione dei tessuti o degli oggetti: “**alla cinese**”, “**alla tartaresca**”?

E che strano oggetto può essere **una tavola d’oro grande “de comandamento”**?

**Ritorniamo al documento qui pubblicato (una pergamena di quasi un metro d'altezza per mezzo metro di base) e scopriamo che questa signora, la protagonista, la grande attrice che muove le fila di tutto, e mette in moto la giustizia veneziana, e porta in aula i suoi documenti, e risponde sicura alle richieste dei giudici e ribadisce le sue ragioni con forza, è donna dal DNA particolare: degna figlia di un grande viaggiatore, forse il più illustre e noto nel mondo, Marco Polo.**

Venezia conserva di lui alcuni documenti, tra cui il testamento, redatto l'8 gennaio del 1324, poche ore prima di morire.

Ma si tratta di poche righe, che hanno lasciato a bocca asciutta tutti gli studiosi che si sono occupati del veneziano peripatetico: visto che si limita a nominare appunto la moglie Donata e le tre figlie Fantina, Moreta e Belella, *omnes tre equaliter heredes universales* di tutto il suo patrimonio, del quale tace accuratamente, nemmeno avesse al suo fianco qualche solerte funzionario dell'Agenzia delle Entrate...

A recuperare lo strepitoso portato informativo degli affari di casa Polo ci pensa appunto Fantina: consapevole dei propri diritti, fiduciosa nelle leggi della città, si rifiuta di accettare il rapace comportamento prima del marito, poi della famiglia di questi, e chiede giustizia al tribunale che si occupa (e siamo nella seconda metà del Trecento!!!) di materia ereditaria e di "diritto di famiglia" (curatele, tutela delle donne rimaste vedove e dei pupilli, ovvero degli eredi in minore età, giudizi nelle cause di separazione tra coniugi).

### **Quale l'antefatto?**

L'8 gennaio 1324 nella casa a San Giovanni Grisostomo, non lontano da Rialto, nel cuore più antico della città, muore Marco Polo e si apre il suo testamento.

La moglie Donata e le tre figlie sono eredi universali: di quale patrimonio al momento non è dato di sapere alcunché.

Ma c'è qualcuno che scalpita per procedere immediatamente alla divisione: è Marco Bragadin, marito della primogenita Fantina, che si insedia all'istante nel palazzo di famiglia, dove hanno abitato per decenni, insieme, i vari rami della famiglia Polo, uniti in una mirabile comunione di beni, di interessi e di rapporti costruiti nella lunga, condivisa attività di mercanti.

E sempre il Bragadin si occupa anche di dare il via alla divisione ereditaria, che si chiude quindi a soli due mesi di distanza dalla morte di Marco Polo, con il nulla osta delle altre coeredi.

È di mano proprio del Bragadin l'inventario dei beni mobili, quelle due carte che Fantina ha portato con sé in Tribunale, con l'elenco di *arnesie, massericie, suppelectilia*, lasciate dal defunto, quell'elenco che abbiamo (solo in piccola parte) letto all'inizio di questa storia, e che *divisa fuerunt in tres partes ut tres erant sorores*.

**Ma qui inizia il contenzioso: come dichiara Fantina quarant'anni dopo in aula, di questa terza parte del patrimonio *ipse dominus Marcus Bragadino fecit quicquid voluit, nulla domine Fantine de tercia sua parte predicta unquam aliqua ratione ostensa et reddita seu restitutione facta.***

Di questa terza parte di beni [ereditata da Fantina] Marco Bragadin fece ciò che volle, senza mostrare mai alla sua signora Fantina alcuna rendicontazione, o guadagno realizzato, e senza mai provvedere a restituirla.

È a questo punto che i Giudici chiedono nel dettaglio in che cosa consista questa *tercia parte*. E ce lo domandiamo anche noi.

E Fantina, che da vera figlia di mercante conosce il valore della documentazione scritta e la conserva, produce le sue prove alla Corte.

Quindi, quello che abbiamo esaminato prima, è solo **la terza parte** dell'immenso patrimonio che il padre ha portato dalle favolose terre dei Tartari, del Catai, della Cina...

Compresa quella *tavola d'oro grande "de comandamento"*, che secondo gli storici è da intendersi come una delle tre tavole d'oro consegnate dal Gran Chan della Cina ai tre viaggiatori, Niccolò padre, Matteo zio e Marco, come lasciassero nelle terre del suo infinito regno.

Una breve premessa (necessaria pur, nella sua brevità, lacunosa e parziale).

Venezia conserva la tradizione giuridica elaborata dal mondo romano in merito alla dote: patrimonio assegnato alla figlia che va sposa, e che entra nella disponibilità del marito, pur restando a suo carico l'onere della restituzione alla donna in caso di premorienza.

È per l'appunto il caso di Fantina, perché a quest'epoca Marco Bragadin è morto.

Ma nella grande pergamena che vedete scorrere **si leggono molti antefatti**, che Fantina si prende tutto il tempo di illustrare prima di arrivare al dunque:

le continue *verba et litigationes* sull'argomento tra marito e moglie, che finiscono più e più volte dal notaio per cercare un accordo.

Ad esempio nel 1330, pochissimi anni dunque dopo la divisione ereditaria: il primo dice di aver avuto parte del patrimonio a titolo di donazione, quindi irrevocabile; lei afferma "Ma neanche per sogno".

E poi di nuovo nel 1354 Fantina si rivolge ad un altro Tribunale per far stimare in modo ufficiale la sua terza parte - calcolata tra *argentiis, arnesiis, musclo* ed altro - e a questa stima il Bragadin non oppone alcuna controvalutazione ma prosegue imperterrito ad attingere al patrimonio dotale per portare avanti gli affari di famiglia;

due anni dopo, ancora i due coniugi si incontrano per la terza volta davanti al notaio e in quest'occasione il Bragadin chiede a sua moglie di desistere dal molestarlo...

**Bene, ora che il marito è morto, qual è il problema?**

**Fantina ne è ben consapevole: il patrimonio di Marco Bragadin (comprensivo dunque della dote della moglie) è stato - per volontà di lui - alla sua morte affidato in amministrazione ai Procuratori di San Marco: pratica molto comune a Venezia e che la dice lunga sulla fiducia dei cittadini nei confronti dei loro governanti.**

I Procuratori di San Marco sono la più alta carica dello Stato dopo il Doge.

Siamo dunque arrivati al punto: Fantina, sapendo che la legge le riconosce tutte le ragioni del mondo, ha la forza ostinata di chi chiama a rispondere del suo operato appunto la seconda più alta carica dello Stato, esigendo la restituzione *pro valore*, quindi in valuta equivalente, della sua *tercia parte*.

A questo punto la Corte dà la parola ai tre Procuratori che tentano di giustificare il loro operato: negano il credito di Fantina sul patrimonio da loro amministrato, e negano il valore probatorio dei due documenti prodotti dalla donna con l'inventario dei beni.

Ma è una difesa debole.

La Corte interpella nuovamente Fantina, la chiama a giurare *ad sancta Dei Evangelia*: sull'autenticità di tutti i documenti prodotti; sull'effettiva presa di possesso della casa paterna da parte del defunto marito; sull'effettiva sua esclusione - attuata in vita dal Bragadin - rispetto all'amministrazione del patrimonio a lei *tangente*.

**Conclusa la procedura, così sentenziano i tre Giudici *per iusticiam et ex vigore sui officii*: preso atto delle testimonianze esibite da ambo le parti [*visis, auditis, et diligenter intellectis petitiones, responsiones, iura et rationes ambarum partium*], riconosciuti come autentici i due documenti esibiti da Fantina contenenti l'inventario dei beni dotali [*et visis suprascriptis duabus cedulis bombicinis scriptis manu dicti condam domini Marci Bragadino approbatis*], e le molte altre carte da lei prodotte, tra cui la divisione patrimoniale tra sorelle e il testamento del marito, sono tenuti i Procuratori di San Marco – amministratori della *commissaria* di Marco Bragadin - a consegnare alla suddetta Fantina, vedova del suddetto Marco Bragadin, l'equivalente della sua terza parte, comprensiva anche del profitto maturato, ovvero *pro et ratione dicte sue tercie partis rerum et bonorum***

**a partire dal momento in cui i beni entrarono nella potestà del marito fino al momento in cui lo stesso riconobbe la sua obbligazione, prima quindi che potessero essere utilizzati e valutati e venduti al ribasso [*perfruari, et viliori pretio fieri et deterioris et debelioris valoris*].**

2<sup>a</sup> puntata di [Pezzi unici](#) sul Canale YouTube dell'Archivio di Stato di Venezia.

Per accedere ai contenuti aggiuntivi vi invitiamo a visitare il [Canale YouTube dell'Archivio di Stato di Venezia](#).

**TAG:** *documenti, Archivio di Stato di Venezia, Venezia*

---

#### **Avvertenza**

*La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori, titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi (Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere (anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365 cod. pen., in "Filodiritto" (<https://www.filodiritto.com>), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta la citazione.*